

# **RASFF**


## **Rapid Alert System for Food and Feed**

**REGOLAMENTO  
(CE)  
N. 178/2002**

**REGOLAMENTO  
(UE)  
N. 16/2011**

**VALERIA PAGANIZZA**  
**valeria.paganizza@gmail.com**

# SISTEMA



## ...DI ALLARME



# RAPIDO

- Termini di notifica;
- Modelli standard informatizzati;
- E-mail (fino a 2013);
- IRASFF (da 2014).

# SPECIFICITÀ PER ALIMENTI E MANGIMI

1978

- **ARANCE AL MERCURIO**

1984


- **DECISIONE DEL CONSIGLIO 02 MARZO 1984, N. 133, CHE INSTAURA UN SISTEMA DI SCAMBIO RAPIDO DELLE INFORMAZIONI SUI PERICOLI CONNESSI CON L'USO DEI PRODOTTI DI CONSUMO**

1989

- **DECISIONE DEL CONSIGLIO 89/45/CEE DEL 21 DICEMBRE 1988, RELATIVA AD UNO SCAMBIO RAPIDO DI INFORMAZIONI SUI PERICOLI CONNESSI CON L'USO DI PRODOTTI DI CONSUMO**

1992

- **DIRETTIVA 92/59/CEE DEL 29 GIUGNO 1992, RELATIVO ALLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI**



# ALTRI SOGGETTI

- OPERATORI PROFESSIONALI;
- CONSUMATORI;
- CENTRI DI RICERCA/LABORATORI DI ANALISI;
- NAS.

# **RASFF E PAESI TERZI**

**-PARTECIPAZIONE ALLA RETE (EFTA, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera);**

**- COINVOLGIMENTO IN CASO DI RISCHIO.**

**Art. 50(6) Regolamento (CE) n. 178/2002.**


**Art. 10 Regolamento (UE) n. 16/2011.**

# **PAFF – COMITATO PERMANENTE PER LE PIANTE, GLI ANIMALI, GLI ALIMENTI E I MANGIMI**

- Non esercita alcuna azione diretta sul funzionamento del RASFF e sulla rete ;**
- adozione delle misure di attuazione (Regolamento (UE) n. 16/2011 e art. 51 Regolamento (CE) n. 178/2002 );**
- adozione di misure urgenti (artt. 53, 54 Regolamento (CE) n. 178/2002);**
- due rappresentanti per ogni Stato membro; presieduto dal rappresentante della Commissione, privo, tuttavia, del diritto di voto;**
- art. 58 del Regolamento (CE) n. 178/2002, l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011, al cui articolo 5 è ora necessario fare riferimento.**

# NOTIFICA

**Comunicazione particolarmente qualificata per motivazione, contenuto e fine, con cui un soggetto della rete porta all'attenzione degli altri membri l'individuazione di un rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale o dell'ambiente, connesso ad un alimento o a un mangime, al fine di consentire l'adozione di idonei accorgimenti per il raggiungimento del più alto livello possibile di tutela nella sicurezza dei consumatori.**



**NOTIFICHE**

**ORIGINALI**

**ALLARME**

**INFORMAZIONE**

**RESPINGIMENTO**

**FOLLOW  
UP**



## Notifiche di allarme

**Notifica di rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro**

- **Rapidità della notifica:**
  - **48 ore STATO MEMBRO → COMMISSIONE**
  - se non sono reperite tutte le rilevanti informazioni, la notifica deve comunque essere inviata;
  - **24 ore – ritrasmissione COMMISSIONE → MEMBRI**
- **Gestione in via prioritaria** (sesto considerando reg. (UE) n. 16/2011).



- Perché non considerare anche i casi di rischi che richiedono **un'azione rapida all'interno dello stesso notificante?**
- Perché non prevedere anche i casi in cui un'azione rapida è **richiesta in un Paese terzo?**
- Per **notificante** si intende solo uno Stato membro della rete?



# Notifiche di informazione

Notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in un altro paese membro.

- **Notifiche di informazione per follow up:** notifiche di informazione relativa ad un prodotto già esistente o che potrebbe essere immesso sul mercato in **un altro paese membro** – questa è una notifica originale da non confondere con la categoria delle notifiche di follow up.
- **Notifiche di informazione per attenzione:** notifiche relative ad un prodotto presente **solo nel paese membro notificante** o che non è stato immesso sul mercato o che non si trova più sul mercato.
- REG. (UE) n. 16/2011, art. 4.      Stessa procedura delle notifiche di allarme.  
**Limiti temporali sono meno stringenti.**



## Notifiche di respingimento alla frontiera

***Respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi***

**Non vi è indicazione né di limiti precisi, né della necessità di verifica della notifica ex articolo 8 del regolamento (UE) n. 16/2011, anche se verosimilmente non sembra esservi ragione per escluderla.**

Ritrasmissione alla frontiera, ai posti di ispezione frontaliere (dir. 97/78/CE) e ai punti designati di entrata (reg. (CE) n. 882/2004).

# NOTIFICHE DI FOLLOW UP

## Informazioni supplementari rispetto alla notifica originale

- **24 ore** – Membro → Commissione
- **L'integrazione anche su istanza di un membro della rete.**
- **Misure:** Se il prodotto è bloccato e rispedito al distributore avente sede in un altro Paese membro, il notificante dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti non comprese nella notifica originale. Il Paese membro cui sono stati rispediti i prodotti dovrà fornire informazioni sulle misure adottate in relazione agli stessi.

# RITIRO DI UNA NOTIFICA

**CHI?**

**PRESUPPOSTI: informazioni infondate o  
notifica trasmessa erroneamente.**

**Cosa accade nel caso in cui il Membro  
notificante neghi il proprio consenso?**

# MODIFICA DI UNA NOTIFICA

Diversa dal Follow Up (mera integrazione della notifica originale);

Consenso del notificante.

# TRASMISSIONE DELLE NOTIFICHE

Moduli standard.

Formato elettronico.


Ogni campo pertinente deve essere compilato con attenzione, in **modo chiaro, comprensibile, leggibile**, per consentire **l'identificazione e la rintracciabilità** del prodotto.

Allegati tutti i documenti disponibili.

Spiegazione dettagliata dei **motivi dell'intervento** delle autorità competenti dello Stato membro in cui è fatta la notificazione.

Indicazione di eventuali Membri coinvolti.

# VERIFICA DELLA NOTIFICA



# OGGETTO DELLA NOTIFICA

**Rischio diretto o indiretto per la salute umana, dovuto ad alimenti, a materiali a contatto con gli alimenti o a mangimi, a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 o quando sia identificato un grave rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente, dovuto ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.**

**v. Considerando 4, reg. (UE) n. 16/2011**

**Articoli 14 e 15  
regolamento (CE) n.  
178/2002**

# TIMELINE E.COLI 2011

22 MAGGIO -  
COMUNICAZIONE  
ECDC (EWRS)

24 GIUGNO-  
FRANCIA – 15  
NUOVI CASI SEU  
(O104:H4)

6 LUGLIO -  
DECISIONE  
DELLA  
COMMISSIONE  
N. NO  
2011/402/EU



27 MAGGIO-  
NOTIFICAZIONE  
RASFF 2011.0702  
2011.0703

9 GIUGNO-  
FIRST  
REPORT  
EFSA -

05 LUGLIO  
REPORT  
EFSA -  
TRACING  
SEEDS

26 LUGLIO  
FINE  
EMER-  
GENZA

3 OTTOBRE -  
EFSA FINAL  
REPORT